

OGGETTO: D.M. 30/10/2007 misure di profilassi fitosanitaria contro la diffusione del Cinipide galligeno del castagno "*Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu" nel territorio della Regione Lazio. Delimitazione zona focolaio nella provincia di Roma

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ECONOMICO ED OCCUPAZIONALE

su proposta del Direttore Regionale Agricoltura

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002 n.6, concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale regionale" e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n.1 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni;

VISTA la decisione della Commissione delle Comunità Europee n. 2006/464/CE del 27 giugno 2006 che stabilisce misure di emergenza provvisorie per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu;

VISTO il Decreto Legislativo n. 214, del 19 agosto 2005: "Attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali";

VISTA la Legge Regionale 11 giugno 1996, n. 20, concernente: "Disciplina del Servizio Fitosanitario Regionale in attuazione della Direttiva 91/683/CEE del Consiglio del 19.12.1991 e del Decreto Legislativo 30.12.1992, n.536";

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 30/10/2007 "Misure d'emergenza provvisorie per impedire la diffusione del cinipide del castagno, *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu, nel territorio della Repubblica Italiana. Recepimento Decisione della Commissione 2006/464/CE" che agli articoli 8 e 9 prevede la fissazione di zone delimitate in cui è stata confermata la presenza del cinipide e sono stabiliti i criteri per la loro perimetrazione;

VISTA la DGR 27 febbraio 2007, n.118 concernente: "Misure di profilassi fitosanitaria contro la diffusione del cinipide galligeno del castagno, *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu, nel territorio della Regione Lazio con la quale sono state individuate aree focolaio in cui è stata accertata la presenza del cinipide galligeno del castagno *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu ed è stata delegata al dirigente del servizio fitosanitario regionale l'emanazione di provvedimenti di individuazione e delimitazione di nuove zone focolaio;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 453 del 29/2/2008 concernente " D.M. 30/10/2007 "Misure d'emergenza provvisorie per impedire la diffusione del cinipide del castagno, *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu, nel territorio della Repubblica Italiana. Recepimento Decisione della Commissione 2006/464/CE. Istituzione della zona di insediamento nel territorio della Regione Lazio";

CONSIDERATO che in data 27 giugno 2007 è stata accertata dal Servizio Fitosanitario Regionale la presenza di un focolaio di infestazione del cinipide nel territorio del comune di Montecompatri;

CONSIDERATO che il territorio del comune di Montecompatri allo stato attuale non rientra nelle zone delimitate ai sensi della determinazione dirigenziale n. 453 del 29/2/2008;

CONSIDERATO che il monitoraggio effettuato dal Corpo Forestale dello Stato nell'area dei castelli romani e l'ulteriore accertamento del Servizio Fitosanitario Regionale nell'area interessata non hanno evidenziato ulteriori focolai di infestazione del cinipide;

Ritenuto pertanto che nell'area del comune di Montecompatri e zone limitrofe, per un raggio di almeno km 15, ricorrono le condizioni per delimitare una zona focolaio per il cinipide del castagno ai sensi degli artt. 8, 9 del DM 30/10/2007;

RITENUTO necessario delimitare la zona focolaio, in cui devono essere attuate le necessarie misure di profilassi ed eradicazione;

DETERMINA

per quanto in premessa,

A) ai sensi del combinato disposto degli artt. 8, 9, del Decreto del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali 30/10/2007 e dell'articolo 50 del Decreto Legislativo n. 214, del 19 agosto 2005: di delimitare la zona focolaio per il cinipide galligeno del castagno "*Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu", nel territorio provinciale di Roma costituita dall'area infestata sita all'interno del foglio 26 del comune di Montecompatri più una fascia tampone con un limite di almeno 15 km al di là della zona infestata ricadente nei comuni di Albano Laziale, Ariccia, Artena, Castel Gandolfo, Castel S. Pietro Romano, Cave, Ciampino, Colonna, Frascati, Galliciano nel Lazio, Genzano di Roma, Grottaferrata, Labico, Lanuvio, Lariano, Marino, Monte Porzio Catone, Montecompatri, Nemi, Palestrina, Poli, Rocca di Papa, Rocca Priora, Roma zona compresa tra S. P. Ardeatina, S.S. Tiburtina e Grande Raccordo Anulare, San Cesareo, San Gregorio da Sassola, Tivoli, Valmontone, Velletri, Zagarolo. L'area delimitata è inserita nella cartografia allegata alla presente determinazione.

B) Ai sensi dell'art. 3, punto 2, del DM 30/10/2007 di vietare lo spostamento dei vegetali di *Castanea* Mill. destinati alla piantagione, ad eccezione dei frutti e delle sementi, al di fuori o all'interno delle zone delimitate tranne che nei casi sotto determinati;

- 1) ai sensi del punto 2, dell'articolo 12 del DM 30/10/2007, i vegetali di *Castanea* prodotti nella zona focolaio possono essere spostati, nel periodo 1° novembre di ciascun anno – 30 aprile dell'anno successivo, soltanto con una specifica autorizzazione rilasciata dal Servizio Fitosanitario Regionale a seguito di ispezioni. I vivaisti ed i centri di giardinaggio, per ottenere tale autorizzazione, devono mantenere i vegetali di *Castanea*, nel periodo compreso tra il 1° maggio ed il 31 ottobre di ciascun anno, sotto una struttura ricoperta con rete antinsetto a maglie massimo di 1 mm, distanziata dalla chioma. Qualora la struttura debba permettere l'ingresso, questo deve avvenire attraverso una doppia porta antinsetto;
- 2) ai sensi del punto 4 dell'art. 12 del D.M. 30/10/2007, il Servizio Fitosanitario Regionale può rilasciare specifiche autorizzazioni, a seguito di valutazione del rischio fitosanitario, all'introduzione temporanea nella zona focolaio, dal 1° novembre al 30 aprile dell'anno successivo, di vegetali di *Castanea* accompagnati da

passaporto delle piante e prodotti conformemente a quanto disposto dall'articolo 6 dello stesso decreto, ai fini del loro immagazzinamento e condizionamento.

C) Ai sensi dell'articolo 10 del DM 30/10/2007 i proprietari o conduttori a qualsiasi titolo dei terreni dove sono presenti piante del genere *Castanea spp.*, destinate alla produzione di legno o di frutto, ricadenti nella zona focolaio, sono obbligati ad ottemperare, a propria cura e spese, alle seguenti misure di profilassi fitosanitaria:

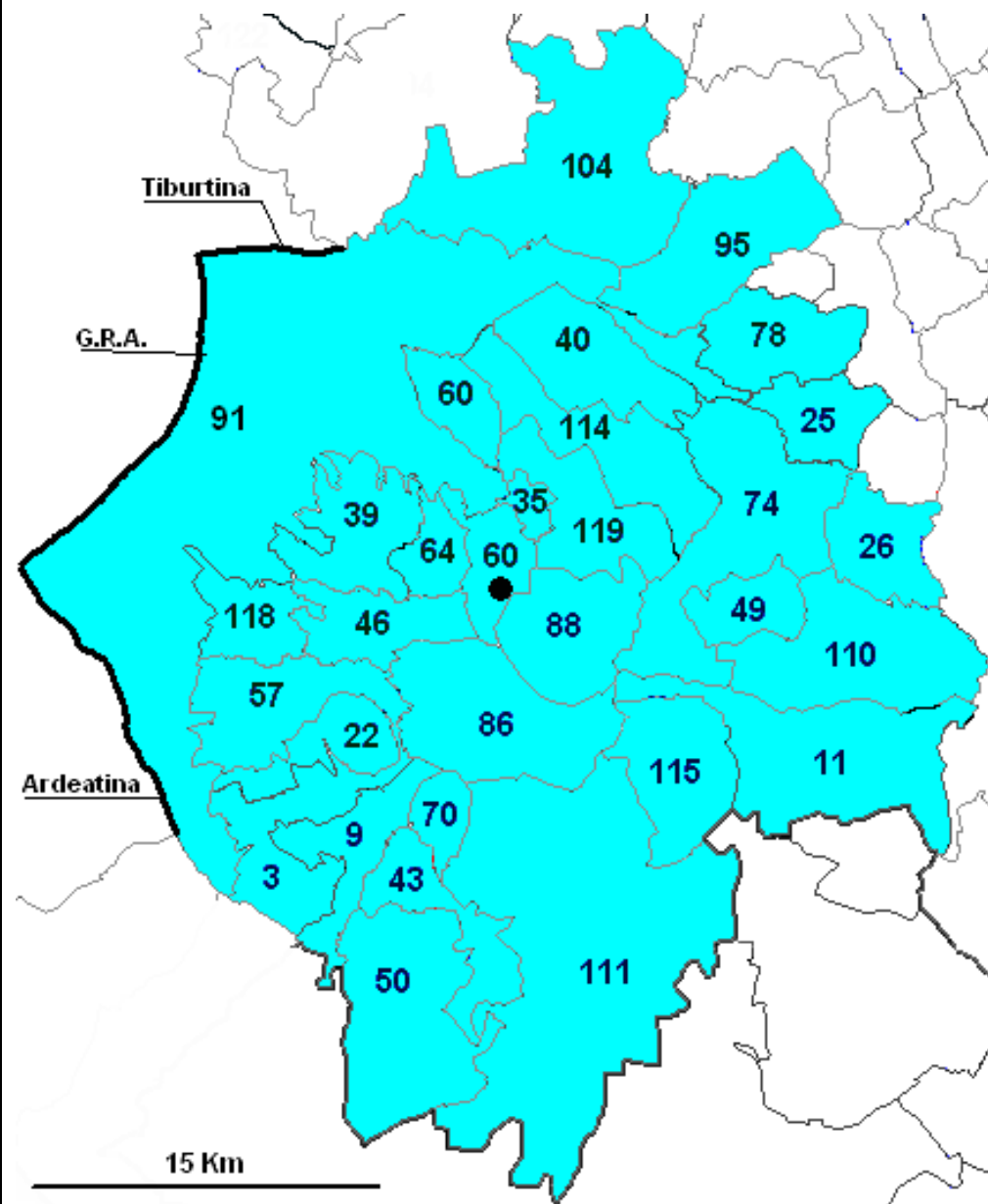
- obbligo di osservazione delle chiome nel periodo maggio - luglio per verificare la presenza eventuale di galle, dando tempestiva comunicazione in caso positivo dell'Area Servizi Tecnici e Scientifici Servizio Fitosanitario Regionale;
- obbligo di raccolta e distruzione col fuoco di tutti gli organi vegetativi con presenza di galle;
- per i castagneti da frutto obbligo di estirpazione e distruzione, mediante abbruciatura, delle piante infestate, fino ad anni 5 di età, con presenza di galle; delle operazioni di bruciatura deve essere preventivamente data comunicazione al Comando Corpo Forestale dello Stato competente per territorio;
- per i castagneti da frutto obbligo di potatura drastica di ritorno per tutte le piante, di età superiore ai 5 anni, con presenza di galle e distruzione col fuoco dei residui di potatura; delle operazioni di bruciatura deve essere preventivamente data comunicazione al Comando Corpo Forestale dello Stato competente per territorio;
- per i cedui obbligo di taglio a raso di tutte le ceppaie infestate, comprese le matricine e di tutti i polloni in vicinanza del fusto e abbruciatura sul posto di tutti i materiali di risulta; delle operazioni di bruciatura deve essere preventivamente data comunicazione al Comando Corpo Forestale dello Stato competente per territorio;
- obbligo di utilizzo di materiale di moltiplicazione "certificato" sia per la qualità varietale che per la qualità fitosanitaria, ossia fornito di documento di commercializzazione e di passaporto delle piante U.E. ai sensi della vigente legislazione fitosanitaria per qualsiasi intervento di realizzazione di nuovi impianti, di infittimenti di impianti preesistenti e di innesti;
- obbligo di comunicazione, con un preavviso di almeno 20 giorni, all'Area Servizi Tecnici e Scientifici Servizio Fitosanitario Regionale di qualsiasi intervento che richieda l'utilizzazione di materiale di moltiplicazione castanicolo per la realizzazione di nuovi impianti, di infittimenti di impianti preesistenti e di innesti per verificare lo status fitosanitario del materiale di moltiplicazione;
- obbligo di osservazione nel periodo autunnale delle foglie cadute a terra e dell'intera pianta al fine di verificare l'eventuale presenza di galle e di darne immediata comunicazione all'Area Servizi Tecnici e Scientifici Servizio Fitosanitario Regionale
- rispetto di ogni altra prescrizione imposta dall'Area Servizi Tecnici e Scientifici Servizio Fitosanitario regionale.

Per quanto non previsto nella presente determinazione si fa riferimento al Decreto Ministeriale 30/10/2007 e al D.lgs n. 214/2005;

Fatta salva l'applicazione dell'art. 500 del codice penale, gli inadempienti alle disposizioni di cui alla presente deliberazione sono soggetti alle sanzioni amministrative stabilite dall'art. 54 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n° 214.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

D.M. 30/10/2007 DELIMITAZIONE ZONA FOCOLAIO PROVINCIA DI ROMA PER CINIPIDE GALLIGENO DEL CASTAGNO



● Area infestata

■ Zona focolaio

Comuni interessati (Codici ISTAT)

- 3 - Albano Laziale
- 9 - Ariccia
- 11 - Artena
- 22 - Castel Gandolfo
- 25 - Castel S.Pietro Romano
- 26 - Cave
- 35 - Colonna
- 39 - Frascati
- 40 - Galliciano nel Lazio
- 43 - Genzano di Roma
- 46 - Grottaferrata
- 49 - Labico
- 50 - Lanuvio
- 57 - Marino
- 60 - Monte Compatri
- 64 - Monte Porzio Catone
- 70 - Nemi
- 74 - Palestrina
- 78 - Poli
- 86 - Rocca di Papa
- 88 - Rocca Priora
- 91 - Roma (parte)
- 95 - S. Gregorio di Sassola
- 104 - Tivoli
- 110 - Valmontone
- 111 - Velletri
- 114 - Zagarolo
- 115 - Lariano
- 118 - Ciampino
- 119 - S. Cesareo